



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri
Magistrati:

dott. Vincenzo Bevilacqua	(Presidente)
dott. Matteo Buffoni	(Giudice rel.)
dott.ssa Paola Cavarero	(Giudice)

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 5/2020 R.G. Fall. (al quale è stato riunito il proc. n. 44/2020 R.G. Prefall.), promosso con ricorso depositato il 10/9/2020 da MGC s.r.l., con sede legale in Ivrea (TO), Via G. Di Vittorio n. 29

Esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo;

Considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso gli ultimi tre bilanci approvati e l'elenco nominativo dei creditori;

Rilevato che non osta alla concessione del termine di cui alla summenzionata disposizione la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del legale rappresentante della società (cfr. Cass., sentenza n. 20725/2017);



Rilevato altresì che non può attribuirsi carattere ostativo alla mancata produzione della delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 152 L.F. (arg. *ex* Cass., sentenza n. 19009/2017);

Dato atto che – non emergendo elementi dai quali possa desumersi un abuso dello strumento concordatario da parte di MGC s.r.l., con conseguente applicabilità al caso di specie dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9935/2015 – al presente procedimento è stato riunito *ex art. 273 c.p.c.* quello rubricato al n. 44/2020 R.G. Prefall. Trib. Ivrea (avente ad oggetto la domanda *ex art. 6 L.F.* proposta da un creditore);

Rilevato che, in ossequio al disposto dell'art. 9, comma 5-*ter*, D.L. 23/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 40/2020), deve essere concesso il termine di 120 giorni, pur pendendo il procedimento per la dichiarazione di fallimento di MGC s.r.l.;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 6, L.F.:

concede alla ricorrente termine di giorni **120** (centoventi) con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

delega alla procedura il Giudice dott. Matteo Buffoni, demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombenza istruttorio;

nomina un precommissario giudiziale nella persona del dott. Fabrizio Torchio, con studio in Torino, Corso Tassoni n. 31/A, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del



suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

1) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di euro 5.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al precommissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto con il precommissario giudiziale;

2) decorsi giorni **30** dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in Cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria stessa dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del predetto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale, ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.



La ricorrente è avvertita che:

- a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;
- b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato, prima dell'omologazione, il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi suddetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;
- d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi al proponente, al precommissario e al P.M.

Così deciso in Ivrea nella camera di consiglio del 24/9/2020

Il Giudice est.

dott. Matteo Buffoni

Il Presidente

(dott. Vincenzo Bevilacqua)

